



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 giugno 2012
(OR. en)**

10697/12

**ASIM 67
NT 12
OC 280**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 26.6.2012

DECISIONE N. .../2012/UE DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione dell'accordo
di riammissione delle persone in posizione irregolare
tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2012/... del Consiglio, del ...^{1*}, in data ... è stato firmato l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia ("accordo"), con riserva della sua conclusione.
- (2) L'accordo ha lo scopo di istituire un comitato misto per la riammissione che sarà in grado di adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adozione della posizione dell'Unione in questo caso.
- (3) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (4) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

* GU: si prega di inserire il numero, la data e il riferimento della GU per il doc. st10676/12.

- (5) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Turchia è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione*.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio effettua, a nome dell'Unione, la notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo¹.

Articolo 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l'Unione nel comitato misto per la riammissione istituito dall'articolo 19 dell'accordo.

* GU: si prega di inserire il testo del doc. st10693/12.

¹ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Articolo 4

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno come previsto all'articolo 19, paragrafo 5, dell'accordo, è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
